

Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria del 2003), recepisce la direttiva 2002/3/CE, relativa all'ozono nell'aria.

~~Tale direttiva è stata adottata in attuazione della precedente direttiva 1996/62/CE, la quale ha introdotto una normativa quadro in materia di qualità dell'aria ed ha previsto la successiva adozione di una serie di direttive settoriali relative a specifiche sostanze inquinanti.~~

Al riguardo si deve preliminarmente osservare che la direttiva quadro 1996/62 è stata recepita, nel nostro ordinamento, attraverso il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, il quale demanda ad appositi regolamenti ministeriali l'attuazione delle predette direttive settoriali.

La direttiva 2002/3 presenta, tuttavia, una serie di aspetti particolari e di deroghe alle disposizioni della direttiva 1996/62, tali da esigere, per il recepimento, il ricorso ad uno strumento normativo equivalente al decreto legislativo n. 351 del 1999.

Ciò in quanto l'ozono si differenzia sensibilmente dalle altre sostanze lesive dell'aria a causa delle modalità di formazione e delle caratteristiche di persistenza.

In particolare, tale direttiva definisce, in relazione all'ozono, appositi valori bersaglio, obiettivi a lungo termine, soglie di allarme e soglie di informazione e prevede che gli Stati adottino apposite misure per il raggiungimento di tali valori ed obiettivi e in caso di superamento o di rischio di superamento di tali soglie. Secondo quanto previsto dalla direttiva, nel decreto è specificato che tali misure devono essere proporzionate ed efficaci dal punto di vista dei costi; la loro adozione, infatti, non è obbligatoria per gli Stati qualora, dall'analisi dei costi-benefici, esse dovessero risultare sproporzionate.

In assenza di misure proporzionate idonee a garantire il rispetto dei valori bersaglio entro i termini indicati o il rispetto degli obiettivi a lungo termine, le regioni sono, comunque, tenute ad adottare le misure proporzionate atte a conseguire tali valori in tempi diversi e le misure proporzionate idonee a migliorare la qualità dell'aria nell'ottica di un successivo conseguimento di tali obiettivi.

La definizione dei criteri necessari ad individuare le misure proporzionate è rimessa ad un successivo decreto ministeriale.

Il presente decreto, in attuazione delle suddette disposizioni, demanda alle regioni e alle province autonome il compito di:

- a) predisporre piani o programmi finalizzati al conseguimento dei valori bersaglio entro le date allo scopo previste, nelle zone in cui tali valori sono superati, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate,
- b) adottare misure efficaci dal punto di vista dei costi, purché proporzionate, finalizzate al conseguimento degli obiettivi a lungo termine, nelle zone in cui tali obiettivi sono superati,
- c) adottare misure finalizzate al mantenimento della qualità dell'aria nelle zone in cui gli obiettivi sono rispettati.

Le regioni e le province autonome individuano le zone in oggetto sulla base di una valutazione da effettuare nel rispetto dei criteri disciplinati dagli allegati del decreto.

A tal fine sono individuati i criteri per la scelta del numero e l'ubicazione dei punti di campionamento e sono individuati i casi in cui è necessario effettuare la misurazione continua in siti fissi, nonché i casi in cui la stessa può essere integrata o sostituita con altre tecniche di valutazione, come l'utilizzo di modelli.

Relativamente alle soglie di allarme si prevede inoltre l'adozione, da parte delle regioni e province autonome di appositi piani di azione per le zone in cui sussista un superamento o un rischio di superamento delle stesse e l'adozione di provvedimenti puntuali da parte dell'autorità competente a gestire le situazioni di emergenza appositamente individuata dalle regioni. Le regioni e le province autonome non sono tenute all'adozione del piano d'azione nel caso in cui accertino che non sussiste una possibilità significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche.

Relativamente alle soglie di informazione si prevede infine l'obbligo, per le regioni e le altre autorità competenti, di fornire precise e puntuali notizie circa i superamenti di tali soglie al pubblico e alle strutture sanitarie della zona.

Tra gli elementi di novità del decreto si segnala in particolare l'obbligo di provvedere alla misurazione dei precursori dell'ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili), attraverso punti di campionamento in siti fissi e campagne di misurazione.

Il decreto disciplina, altresì, le modalità di cooperazione tra Stati gli appartenenti alla Comunità europea nell'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva e stabilisce gli atti e le informazioni che le regioni e le province autonome devono inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'APAT, ai fini del successivo inoltra alla Commissione europea.

Il decreto, inoltre, abroga le disposizioni concernenti l'ozono contenute in una serie di decreti precedenti ed introduce una disciplina transitoria al fine di assicurare la continuità della attività di pianificazione.

Infine, per quanto attiene ai profili economici delle disposizioni del decreto, si precisa che dalle stesse non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività in esso previste sono volte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, a legislazione vigente.

Si illustrano di seguito i singoli articoli del provvedimento.

Articolo 1 (articolo 1 della direttiva)

L'articolo stabilisce le finalità e il campo di applicazione del decreto.

Articolo 2 (articolo 2 della direttiva)

L'articolo individua le definizioni di alcuni termini utilizzati nel decreto e rinvia, per quanto non espressamente previsto, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 351/99.

Articolo 3 (articolo 3 della direttiva)

L'articolo fa riferimento ai valori bersaglio per le concentrazioni di ozono, stabiliti nella II parte dell'Allegato I, e all'obbligo, per le regioni e province autonome, di stilare un elenco delle zone e degli agglomerati in cui tali valori sono superati. In tali casi, le regioni e province autonome sono tenute ad elaborare, attuare e mettere a disposizione del pubblico piani e programmi contenenti misure proporzionate finalizzate al raggiungimento dei valori bersaglio, secondo le modalità indicate nell'allegato V del decreto 351/99, in attesa della definizione di criteri da fissare con successivo decreto ministeriale. In assenza di misure proporzionate idonee a garantire il rispetto dei valori bersaglio entro i termini indicati, le regioni e le province autonome sono, comunque, tenute ad adottare le misure proporzionate atte a conseguire tali valori in tempi diversi e le misure proporzionate atte a migliorare la qualità dell'aria nell'ottica di un successivo conseguimento di tali obiettivi.

Articolo 4 (articoli 4 e 5 della direttiva)

L'articolo fa riferimento all'Allegato I, parte III, che stabilisce gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono nell'aria. Anche in questo caso, le regioni e le province autonome sono tenute a stilare l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i valori superano gli obiettivi a lungo termine, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio e ad attuare misure efficaci sotto il profilo dei costi e proporzionate finalizzate a migliorare la qualità dell'aria. Per le zone e gli agglomerati nei quali invece i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine, tali autorità provvedono invece a mantenere i livelli al di sotto degli obiettivi a lungo termine e adottano misure proporzionate per preservare la migliore qualità dell'aria.

Articolo 5 (articoli 6 e 7 della direttiva)

L'articolo fissa le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono in aria. In caso di superamento o di rischio di superamento delle soglie di allarme, prevede l'adozione di appositi piani di azione contenenti misure a breve termine, tenendo conto delle circostanze locali. Il piano di azione può non essere adottato solo nel caso in cui si accerti che non sussiste una possibilità significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche.

Articoli 6 (articoli 9 della direttiva)

L'articolo fissa i criteri secondo i quali effettuare in via preliminare e, successivamente, a regime la valutazione della qualità dell'aria con riferimento all'ozono. In particolare, detta i criteri per l'ubicazione e per l'individuazione del numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua in siti fissi dei livelli di ozono, in base alla presenza o meno, negli ultimi cinque anni, di superamenti degli obiettivi a lungo termine, nonché per il monitoraggio dei precursori dell'ozono e per la determinazione dei livelli di ozono ai fini della valutazione preliminare

Articolo 7 (articoli 6 e 7 della direttiva)

L'articolo individua le informazioni che le amministrazioni sono tenute a rendere note al pubblico e le modalità con le quali debbono essere comunicate.

Articolo 8 (articolo 8 della direttiva)

L'articolo stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine sia determinato da emissioni di precursori dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla Comunità europea.

Articolo 9 (articolo 10 della direttiva)

L'articolo stabilisce tutti i dati e le informazioni che le regioni e province autonome devono trasmettere, per il tramite l'APAT, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché i dati e le informazioni che tale Ministero deve trasmettere alla Commissione europea, con le relative scadenze temporali.

Articolo 10

L'articolo individua le normative abrogate dal decreto e stabilisce le disposizioni da applicare nel periodo transitorio di prima applicazione, nonché le disposizioni dirette a coordinare il decreto con altri provvedimenti vigenti in materia.

Inoltre, l'articolo prevede che dall'attuazione del decreto non possano scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività e le misure previste dallo stesso rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali, delle amministrazioni e degli enti interessati e che ad esse si fa fronte con le risorse di bilancio previste a legislazione vigente

Allegato I (allegato I della direttiva)

L'allegato stabilisce i valori bersaglio e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono da conseguire per quanto possibile a partire dai limiti temporali per il loro raggiungimento.

Allegato II (allegato II della direttiva)

L'allegato stabilisce le soglie di informazione e di allarme e le informazioni minime da fornire al pubblico.

Allegato III (allegato III della direttiva)

L'allegato riassume in una tabella le informazioni da fornire alla Commissione europea, in merito a soglie di informazione, soglie di allarme, protezione della salute, della vegetazione e delle foreste, nonché dei beni materiali. Specifica, inoltre, i criteri per l'aggregazione dei dati ed il calcolo dei parametri statistici.

Allegato IV (allegato IV della direttiva)

L'allegato stabilisce i criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi su macroscala e microscala, in base alla natura delle stazioni. Prevede, inoltre, la necessità di fornire la documentazione relativa alla selezione dei siti ed ai successivi riesami.

Allegato V (allegato V della direttiva)

L'allegato stabilisce i criteri per calcolare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi nelle diverse zone e le condizioni da rispettare per la riduzione di tale numero.

Allegato VI (allegato VI della direttiva)

L'allegato contiene l'elenco dei precursori dell'ozono che devono essere monitorati, indica i metodi di misurazione ed i criteri per la determinazione dei siti di campionamento e misura.

Allegato VII (allegato VII della direttiva)

L'allegato prevede gli obiettivi di qualità, concernenti i margini consentiti di incertezza connessi ai metodi di valutazione, al periodo minimo di copertura ed alla raccolta dei dati delle misurazioni, relativi a misurazioni continue in siti fissi, misurazioni indicative, modellizzazione e stima obiettiva.

Allegato VIII (allegato VIII della direttiva)

L'allegato indica il metodo di riferimento per l'analisi dell'ozono e per la taratura degli analizzatori e le tecniche di riferimento per la modellizzazione.